

N. Rg. 149-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

La Giudice Antonella Rimondini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 149-1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

ESPOSTO ANNA, [REDACTED] (SPSNNA63C59D643U)

- ricorrente

Con atto depositato in data 15.04.2025 Esposto Anna, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, come confermato a seguito di richiesta di integrazioni, nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale del creditore privilegiato (advisor della ricorrente);
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 19,92 %.

La debitrice ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 21.264,00, [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Sportello Orientamento Sociale di Bologna, avv. Adriana Tempesta, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto del 13.06.2025, la Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, ha stabilito il divieto di azioni esecutive e cautelari nel patrimonio della ricorrente e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 23.07.2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori.

Alla luce delle superiori indicazioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore *ex* art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti,



risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Va infine rilevato che l'OCC nella relazione indica, tra i crediti prededucibili, il compenso spettante al medesimo. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale *“Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (*cf.* Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, la debitrice dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 sulla quale il giudice delegato potrà provvedere in coincidenza con i pagamenti in favore dei



creditori ai sensi dell'art. 71, IV comma, CCI, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024.

Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, la debitrice e l'OCC potranno concordare che l'esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest'ultimo mediante la provvista tempo per tempo messa a disposizione dalla debitrice su un conto dedicato.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex* art. 70, VII comma, CCI.

A seguito dell'omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della cessione del quinto in favore di Fiditalia, in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito *web* del Tribunale *ex* art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ESPOSTO ANNA**, [REDACTED] (SPSNNA63C59D643U) e residente [REDACTED];
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano così come integrato;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con la debitrice, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentita la debitrice – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente



eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentita la debitrice– le modifiche e gli atti necessari al completamento;

4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale <https://tribunale-bologna.giustizia.it> e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 25 luglio 2025

LA GIUDICE

Antonella Rimondini

